

Ill.mo Dott. Marco Bartoli
Giudice - Sezione Penale TRIBUNALE
di ASCOLI PICENO

MEMORIA DIFENSIVA

La sig.ra **Feriozzi Elvira** ha maturato un notevole cumulo di eccedenze orarie di lavoro non retribuito, pari a ben **29 ore e 33'** per il mese di **novembre 2008** e **27 ore e 43'** nel mese di **dicembre 2008**, credito che è andato sempre più crescendo nel tempo.

Ciò lo si evince già dagli **ALLEGATI PRODOTTI** :

>> da 1 a 7 : 14 CARTELLINI MENSILI DA NOVEMBRE 2008 A DICEMBRE 2009

>> da 8 a 10 ORE di STRAORDINARIO EFFETTIVAMENTE PAGATE.

La spiegazione ce la offre anche la dott.ssa Cantalamessa (pag.53) :

Avv. GIONNI : *quella riga finale vuol dire che la Feriozzi è a credito di 29 ore e 33 minuti*

Dott.ssa CANTALAMESSA : *SI*

GIONNI : *Cioè che ha fatto 29 ore in più*

CANTALAMESSA : *SI, sicuramente sono ora autorizzate perché altrimenti non risulterebbero dalla macchina, ciò vuol dire che sono autorizzate*

Nel caso di specie, innanzitutto, non si verte in ambito di assenze dal lavoro, poiché la sig.ra Feriozzi, come è stato dimostrato dai testi, in particolare dal suo dirigente di riferimento , **era autorizzata ad allontanarsi dal proprio ufficio per esigenze lavorative** che, peraltro, richiedevano frequenti e prolungati spostamenti da una sede dell'ente comunale (piazza Arringo) alle altre (Palazzo Colucci e Palazzo dei Capitani).

Dunque, i tempi di “assenza” (4 ore) di cui al capo d'imputazione sono ENORMEMENTE sovrastimati in quanto sono stati calcolati su un percorso autorizzato e necessario per lo svolgimento di specifiche mansioni lavorative.

Quindi , le assenze effettive contestate, CUI ANDREBBERO COMUNQUE SOTTRATTE LE ORE AUTORIZZATE, anche se fossero pari a 4 ore e 28', **sono un'inezia se confrontate con l'ammontare delle ore lavorative che la sig.ra Feriozzi ha prestato in eccedenza e senza remunerazione per lavoro straordinario.**

Per quanto riguarda la **SILIQVINI TECLA**, come per la FERIOZZI, non si verte in ambito di assenze dal lavoro, poiché la sig.ra Siliquini come dimostrato dai testi, in particolare dal suo dirigente di riferimento , **era autorizzata ad allontanarsi dal proprio ufficio per esigenze lavorative** che, peraltro, richiedevano frequenti e prolungati spostamenti da una sede dell'ente comunale (piazza Arringo) alle altre (Palazzo Colucci e Palazzo dei Capitani).

Dunque, i tempi di “assenza” di cui al capo d'imputazione sono ENORMEMENTE sovrastimati in quanto sono stati calcolati su un percorso autorizzato e necessario per lo svolgimento di specifiche mansioni lavorative.

In secondo luogo, la sig.ra Siliquini ha maturato un notevole cumulo di eccedenze orarie di lavoro non retribuito, pari a **9 ore e 29** fino al giugno del 2009, credito che è andato sempre più crescendo nel tempo sino alle attuali **43 ore e 40 minuti (ad oggi 60)** .

Dunque, le assenze effettive contestate, CUI ANDREBBERO COMUNQUE SOTTRATTE LE ORE AUTORIZZATE, **anche se fossero pari a 11 ore** , **sono un'inezia se confrontate con**

l'ammontare delle ore lavorative che la sig.ra Siliquini ha prestato in eccedenza e senza remunerazione per lavoro straordinario.

Ciò , peraltro, risulta anche dai documenti prodotti :

>> ALLEGATI da 1 a 7 (fronte retro) : 14 CARTELLINI MENSILI DA NOVEMBRE 2008 A DICEMBRE 2009

>> ALLEGATI da 8 a 10 :ORE di STRAORDINARIO EFFETTIVAMENTE PAGATE

>> ALLEGATI da 11 a 21 : attività dell'8/8/2009 della Siliquini fatta in ufficio pur non avendo timbrato che era al lavoro

La signora **CONTI M. Teresa** , come è stato dimostrato dai testi, in particolare dal suo dirigente di riferimento , **era autorizzata ad allontanarsi dal proprio ufficio per esigenze lavorative** che, peraltro, richiedevano frequenti e prolungati spostamenti da una sede dell'ente comunale (BIBLIOTECA in Corso Mazzini) all'altra (Palazzo dell'Arengo in piazza Arringo e Palazzo dei Capitani in piazza del popolo).

Dunque, **i tempi di "assenza" di cui al capo d'imputazione sono ENORMEMENTE sovrastimati in quanto sono stati calcolati su un percorso autorizzato e necessario per lo svolgimento di specifiche mansioni lavorative.** Dunque trattasi solo di brevi soste di qualche minuto ciascuna.

In secondo luogo, **la sig.ra CONTI ha maturato un notevole cumulo di eccedenze orarie di lavoro non retribuito, pari a ben 20 ore nel periodo di riferimento .**

Quindi , le assenze effettive contestate, CUI ANDREBBERO COMUNQUE SOTTRATTE LE ORE AUTORIZZATE, **sono un'inezia se confrontate con l'ammontare delle ore lavorative che la sig.ra CONTI ha prestato in eccedenza e senza remunerazione per lavoro straordinario.**

Ciò è dimostrato anche dai documenti prodotti :

>> ALLEGATI da 1 a 3 , 3 CARTELLINI GIORNALIERI di USCITA 22 NOVEMBRE e 5 e 10 dicembre 2008 ,

>> ALLEGATI 4 e 5 INCARICO di ANDARE IN SEDE CENTRALE,

>> ALLEGATI 6 e 7 LAVORI STRAORDINARI E RISULTATI non retribuiti

Dott.ssa Alessandra CANTALAMESSA risponde a mia domanda (pag.59):

<< **Può accadere che alla fine dell'anno delle dipendenti rimangano con delle eccedenze orarie non retribuite c'è un fondo per lo straordinario retribuito ma questo si assottiglia sempre più e viene utilizzato per operai addetti a strade , eventi>>**

Dott. CACCIATORI (pag. 124) : **Può capitare che un dipendente ha fatto ventisette ore in più e che queste non vengono recuperate in alcun modo.**

Come noto, che il delitto di truffa aggravata ex art. 640 comma II n. 1 c.p. non sussiste secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione "l'abituale assenza dal lavoro del dipendente pubblico nell'orario di pranzo, senza timbrare il cartellino in uscita e al rientro, **qualora non si fornisca la prova di aver lavorato oltre l'orario stabilito e per un numero di ore esattamente pari a quelle in cui ci si è indebitamente assentati senza timbrare il cartellino,** configura il reato di truffa continuata in danno di ente pubblico" (Cass. Sez. II pen., 8 marzo 2011 n. 17096).

Pertanto nel caso *de quo* si rientra pienamente nell'ambito della previsione della sentenza di cui sopra, essendo in presenza di un recupero - anzi, di un vero e proprio esubero – degli esigui periodi di lavoro persi.

Quindi, non potendosi ravvisare quel danno economico giuridicamente apprezzabile in capo all'amministrazione di appartenenza, non è configurabile il delitto di truffa aggravata. INFATTI IL COMUNE NON SI E' COSTITUITO PARTE CIVILE , perché non c'è danno .

**MANCA L'INGIUSTO PROFITTO. QUINDI MANCA L' ELEMENTO
OGGETTIVO . IL FATTO NON SUSSISTE**

**NON SOLO . NON C'E' ARTIFICIO NE' RAGGIO , NE' INDUZIONE IN
ERRORE**

**Intanto perché ERANO AUTORIZZATI A RECARSÌ DA UNA SEDE
ALL'ALTRA.**

Dott. Zeppilli, dirigente della CONTI (in servizio presso la biblioteca) all'epoca dei fatti :

p. 10 << **Erano autorizzati** ad andare al Palazzo dei Capitani, dove c'ero io , il direttore, l'assessore, , quindi potevano venire per qualsiasi incombenza ed anche andare alla sede centrale a Piazza Arringo

p.11 - erano stati autorizzati quelli che seguivano questo servizio a priori perché è come il vigile , ci sono dei dipendenti che ci vuole l'autorizzazione perché sono addetti al front office, devono stare lì e quindi non è che sono autorizzati ad uscire **quelli che invece devono fare questo tipo di servizio di spola giornaliera non è che ogni giorno deve telefonare**

p.12 - **non è un atto ufficiale, è un modo di lavorare che è stato dato a voce, eravamo a conoscenza sia io che il direttore della biblioteca**

se uno deve prendere la macchina ci vuole l'autorizzazione ma se uno fa l'uscire e deve portare la posta tutti i giorni , non è che ogni volta che esce deve stare a chiedere il permesso per andare>>

FUNZIONA COSÌ ANCHE IN PROCURA , ANCHE IN TRIBUNALE (vanno alla Posta in due uno per la Procura , uno per il Tribunale)

<< Io ritengo che spostarsi da una stanza a quell'altra sia come spostarsi da questo palazzo a quello di fianco, attraversare una via non cambia oggetto della prestazione, anzi la rende più difficoltosa

Pensi **che anche in comune, ci sono più palazzi con il giardino, non si chiede il permesso per passare da un palazzo all'altro** (p.16)

Il servizio biblioteca non era collocato solo presso il polo s Agostino. La stanza e la scrivania occupata dalla sig.ra Conti stava presso il polo s Agostino, ma il servizio biblioteche comprende l'ufficio personale e comprende la ragioneria p.17 >>

Infatti il GIUDICE sottolinea nel verbale che recarsi da un ufficio all'altro per una struttura organizzata su più palazzi è come spostarsi da una stanza all'altra.

NON mi SEMBRA MOLTO DIVERSO DAL TRIBUNALE , SE UN DIPENDENTE PORTA I FASCICOLI dal GIUDICE di PACE , E' COME SE LI PORTASSE DA UNA STANZA ALL'ALTRA , o dall'Ufficiale giudiziario

Allora domando al teste (pag.22) se durante questo percorso autorizzato il dipendente ha fame deve chiedere l'autorizzazione per comprare una pizza e se quello che la prende alla macchinetta interna chiede l'autorizzazione.

ZEPPILLI : << Se il tempo che impiega e se esegue questa operazione senza deviare dal percorso principale è ovvio che non deve chiedere niente , perché se uno prende il caffè nella macchinetta sotto l'ufficio o piglia una colazione sotto l'ufficio scende le scale e forse perde pure più tempo , non ci vuole l'autorizzazione. >>

Allora occorrerebbe chiedere l'autorizzazione anche quando si va a fumare e nessuno la chiede (pag.23). Pensiamo a uno che fuma uno , due pacchetti di sigarette

Tali comportamenti sono tollerati dice Zeppilli (pag 23 e 24 anche nelle SIT) :

ZEPPILLI: << Tali comportamenti vengono tollerati in ragione di un rapporto di grande disponibilità e flessibilità del dipendente verso l'amministrazione>>

LO SANNO, DUNQUE NON C'E' ARTIFICIO, NE' RAGGIRO, NE' INDUZIONE IN ERRORE. NON C'E' ELEMENTO OGGETTIVO . Il fatto non sussiste o non costituisce reato perchè COMUNQUE NON C'E' ELEMENTO SOGGETTIVO

Altri esempi: IL POLIZIOTTO IN DIVISA CHE FERMA LA VETTURA e PRENDE IL CAFFÈ AL BAR, o che si ferma per un panino, è in SERVIZIO ? E' AUTORIZZATO, timbra in questura?

LA MACCHINETTA PRESSO OGNI UFFICIO (anche in Procura, ove in passato avevano messo una stanza con queste macchinette) , ove sostano i dipendenti a prendere il caffè: c'è qualcuno che controlla il tempo? Chiedono il permesso? C'è un numero minimo o massimo di volte (1 al giorno , 2) in cui è possibile farlo?

Certo, come dice Zeppilli, se uno si ferma mezz'ora a chiacchierare non è corretto . Con questo non voglio criminalizzare né i lavoratori pubblici , sia chiaro, ma perché ci stupiamo di ciò che accade fuori e non di ciò che accade altrove, ed anche qui.

ZEPPILLI: p.26 << fare la spesa durante il tragitto o fermarsi per brevi colloqui personali e non , era assolutamente tollerato, stante anche la sua disponibilità al lavoro >>

<< se uno chiede se è aperta la biblioteca , si può fermare a rispondere o se incontra un collega>>

La Conti , aggiunge Zeppilli, (pag.27) << faceva spesso degli orari su mia richiesta, su sua spontanea volontà per completare delle pratiche di finanziamento> e aggiunge, come peraltro aveva già scritto (v. documenti in atti) la stessa << per puro spirito di collaborazione senza richiedere compensi per lavoro straordinario, né recuperi, nel complesso superiori a venti orari , fa venti ore in più non pagate>>

E Zeppilli, dirigente della CONTI, questa verifica l'ha fatta sua mia richiesta (pag.32) per ogni contestazione fatta alla CONTI nelle imputazione (allegati 9 ,10 e 11) produzione difesa CONTI.

Era autorizzata anche l'uscita del 31 marzo 2009, come dichiarato con documento da **Giovanni Cipollini** (nel suo ruolo di direttore , come da produzione n. 12 difesa conti) e come detto dallo stesso in dibattimento (pag. 50 - 51) che l' aveva ritenuta attinente al lavoro .

Questo controllo è stato fatto anche dall' Ing MAURIZIO CURZI , dirigente, all'epoca, della FERIOZZI e della SILIQUINI :

<< pag. 100 : “ A fine anno ci sono delle ore fatte e non pagate”
facevano da collegamento fra le due sedi

106 ***Questa disponibilità nei confronti dell'utenza produceva mensilmente alle due un notevole cumulo di eccedenze orarie non remunerate e solo in parte recuperate con permessi personali***

108 Siccome si occupavano di rilascio di autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico spesso osservavano magari difformità rispetto ad autorizzazioni rilasciate e ...chiedevano che intervenisse la polizia municipale>>

Pur facendo finta che il percorso da Palazzo Colucci a Piazza Arringo non fosse autorizzato (e non è) le dipendenti sarebbero in eccedenza oraria , cioè dovrebbero recuperare per quell'anno ore non pagare (pag.109 CURZI)

Il percorso è invece autorizzato (p.112) .CURZI teneva anche un registro per sapere gli spostamenti , più che altro per sapere dove si trovavano .

E lui ha controllato su questo registro (che si trovava nel suo ufficio e uno nella sede) i calcoli orari .

CURZI (113) :” ***Lo verificavo direttamente io “***

“Io spesso andavo perché venivo chiamato ...per parlare di problemi , di questioni, insomma andavo spesso e controfirmavo questo registro, quindi potevo capitare all'improvviso e quindi la mia poteva anche essere...

Quindi CURZI verificava e controllava uscite e tempi anche con arrivi a sorpresa. Dunque i calcoli sono verificati e corretti. Non c'è ingiusto profitto, non c'è reato.

In sostanza il percorso è autorizzato quindi in realtà trattasi solo di pochi minuti. (CANTALAMESSA: pag 74 Il dipendente che esce per ragioni di servizio è come se stesse in servizio ed “ è questa la ratio della mancata timbratura “,pag 75)

In merito all'elemento soggettivo basterebbe il **documento** richiesto , data 14.3.2013, pervenuto il 15 marzo 2013 in cancelleria , e firmato dal dott. **ZEPPILLI**.

<<mi hanno confermato che in effetti la procedura di segnalare le uscite per il servizio attraverso , l'apposito "Badge di servizio" è caduta via via in disuso a causa di un non corretto funzionamento della stessa e che , a seguito di ciò, successivamente (non ci riguarda è dopo i fatti)

Stessa cosa affermata dalla dott.ssa Alessandra Cantalamessa (pag. 50) .

GIORGIO CIPOLLINI : p.85 <<*questo sistema assolutamente non funzionava ,ci furono diverse contestazioni anche da parte nostra, anche da parte mia (sindacato CISL)*

Quindi di fatto venne in disuso perché il sistema non registrava l'uscita di servizio e quindi veniva addebitata al dipendente l'uscita come se fosse personale ...

*Rimase per poco tempo poi fu contestata e molti dipendenti non attuavano più questa procedura con **il consenso del dirigente** , e poi fu proprio disattivata (p.86) ...l'autorizzazione del dirigente, la semplice autorizzazione.>>*

Parla di prima dell'ottobre del 2008 , a pag. 95 e dice che l'amministrazione l'aveva persino disattivato, e ricorda anche un provvedimento non rinvenuto dal dott. Zeppilli nel documento citato sopra. La sostanza non cambia, non l'elemento soggettivo.

GIORGIO CIPOLLINI : << *Passavano dal dirigente, avvertivano, qualcuno addirittura che era più solito uscire qualche volta ne faceva anche ameno perché era un fatto rituale. colui che deve andare a prendere la posta lo sapeva che a tale ora doveva andare , usciva e via.*

Gli uffici comunali sono su diversi stabili e quindi ci sono dipendenti che vano da una sede all'altra e accadeva che a volte si fermavano a prendere il caffè, era un fatto notorio, da parte di tutti da parte dei dirigenti (p.87), un fatto noto a tutti

C'era questa tolleranza perché il lavoro straordinario, non tutto, non poteva essere remunerato (p.88) il dipendente lavorava anche più del dovuto (elemento oggettivo) e il dirigente tranquillamente permetteva e tollerava che il dipendente dietro le uscite si soffermasse

Il recupero delle eccedenze orarie non è sempre possibile , come quella delle ferie (89-90-92) non sempre è possibile recuperare con riposo compensativo , quando possibile il credito viene decurtato.

Alcuni mantengono il credito orario per anni, altri che non stati in grado di recuperare il debito orario>>

Ma questo lo dice anche **FIORIN**, ispettore della polizia di Stato , in servizio presso la Procura del Tribunale e persona che ha fatto le indagini:

p.62 << *Ho visto che le uscite dei dipendenti per ragioni di servizio non erano né documentate da un punto di vista cartaceo, né documentate da un punto di vista di un riscontro elettronico.*

Ma non c'era nessuna documentazione, ho sentito a questo riguardo i funzionari del comune, i quali mi hanno riferito che c'erano motivazioni legate a problemi tecnici ,

cioè il dipendente aveva il timore di incorrere in registrazioni a proprio debito e cioè avevano il timore che così facendo forse potessero prolungare in qualche modo l'orario di servizio o comunque non registrarlo correttamente .

Mi è stato riferito che non c'era nessun malfunzionamento e che quella era la prassi che era comunque condivisa dai dirigenti dei vari settori del Comune.

(Pag. 66) **Mi è stato riferito dai loro responsabili dei settori che erano regolarmente autorizzati mediante disposizioni orali, anche la Feriozzi e la Siliquini.** >>

<<Alcune contestazioni erano sbagliate perché le dipendenti erano in ferie o non vere >>¹

GIONNI: Chiedo se queste condotte erano conosciute dai dirigenti

FIORIN: Li ho sentiti a verbale, soprattutto l'ho accertato da parte della dott.ssa Cantalamessa e da parte del dott. ZEPPILLI

GIONNI :Compreso quello di soffermarsi a fare la spesa o entrare in negozi?

FIORIN : SI

GIONNI : Tollerato?

FIORIN : (67) Tollerata, tolleravano questi comportamenti in ragione della loro disponibilità , li conoscevano e li tolleravano.

Tanto che FIORIN conclude correttamente l'indagine (per tutti , perché le posizioni sono uguali, anche quelle di alcuni già archiviati) dicendo che non c'erano comportamenti suscettibili di azione penale.

E' certo , a noi anche sembra evidente che manchi l'elemento oggettivo (come detto in fase introduttiva del dibattimento) ma anche , e comunque in via dirimente, l'elemento soggettivo.

Quale artificio o raggirio ci può mai essere nei confronti di chi sa tutto , conosce e tollera?

Alla dott.ssa CANTALAMESSA (pag 55) rileggo le SIT che la teste conferma:

“In comune non esiste alcun regolamento che imponga al dipendente autorizzato di presentarsi al proprio dirigente al termine del permesso stesso.

Pag. 56 << c'erano servizi che usavano un registro altri che non lo usavano

Pag. 74 << all'epoca dei fatti gli uffici ed i servizi erano sprovvisti di detto registro ..

¹ -Il tutto, a seguito della delazione di qualcuno che ha addirittura inventato circostanze improbabili, peraltro non ravvisate dalle indagini dei carabinieri (la vestaglia... o dipendenti affaccendati in altri affari, o al mare o dal parrucchiere) Risulta improbabile che la Feriozzi da Piazza Roma girasse in Via Giudea; o ancor più improbabile la presenza della Feriozzi e della Siliquini per ben 2 volte nel negozio di intimo di Piazza Arringo dove le stesse mai si sono recate né in orario di Ufficio né nel proprio tempo libero, come riferito dalla teste Capriotti, titolare del negozio chiamato in causa Errata anche l'affermazione che la Feriozzi abiti in Piazza S.Gregorio... quando la stessa risiede in Via Castellana. La Conti, addirittura pedinata a spasso con la figlia in un giorno di ferie!

Falso affermare che la Feriozzi e la Siliquini uscissero dal Comune in compagnia di una sig.ra bionda, presumibilmente dipendente comunale quando poi le indagini sono state mirate alle 2 e non alla terza collega che era libera di girare in C.so Trieste mentre le altre rientravano in sede... e così per le impiegate della Ragioneria, individuate nella ciclica circostanza dell'uscita maggiormente nei gg di mercato ma non seguite né indagate... e così via... per molti altri... per i quali si è inspiegabilmente soppressato e laddove non si è poi archiviato.

Pag. 62 ove si rileggono le SIT:

<<Tali comportamenti vengono accettati a causa della impossibilità di remunerare prestazioni straordinarie che invece vengono richieste al dipendente che vengono effettuate >>

Pag. 63 << questi è a conoscenza che il dipendente può avere effettuato degli spostamenti per ragioni personali ma soprassiede >>

CANTALAMESSA : Sì, è evidente perché il dirigente lo autorizza ad uscire per servizio ma (pag 64) << se il dipendente rientra con una busta in mano ed ha il pane non è che il dirigente gli dice dove lo hai comprato?>>

Soprassiede anche per il fatto che c'è un rapporto di collaborazione tra il dirigente e il dipendente, peraltro c'è anche un rapporto di fiducia.

Ancora le SIT (pag.64) :

<< Tale comportamento non è autorizzato, ma è assolutamente conosciuto dalla sottoscritta e da tutti i dirigenti dei diversi settori che accettano per le ragioni sopra spiegate e soprattutto in ragione del riconoscimento del lavoro svolto dal dipendente>>

Ci si pone il problema (pag.66) che andrebbero comunicati questi minuti per scomputarli dalle ore in eccedenza, ma questo non sempre viene fatto, perché è difficile gestire un numero così alto di dipendenti per ciascun dirigente .

Ancora si leggono le SIT (pag.66) :

<< Tali comportamenti vengono accettati a causa dell'impossibilità di remunerare . Questa situazione va avanti da sempre. Il funzionario di settore ufficialmente, pur conoscendo la realtà, formalmente ne è all'oscuro avendo egli stesso autorizzato il dipendente ad uscire per ragioni di lavoro. Naturalmente il dipendente non essendo obbligato a redigere alcun atto formale può rientrare sul posto di lavoro senza informare il dirigente. Sia chiaro che comunque questi è a conoscenza che il dipendente può avere effettuato gli spostamenti per ragioni personali ma soprassiede perché sa che gli deve pagare delle ore che non gli paga >>

CANTALAMESSA (pag.67) :Sì

Ancora le SIT : << Il comportamento del dipendente viene tollerato nella misura in cui si tratta di sopperire ad una esigenza quotidiana ma limitata nell'orario (pag.68) ..Sono a conoscenza che quando si reca a fare la spesa o altri servizi personali, il dipendente resta fuori ufficio lo spazio necessario, parliamo quindi di un arco temporale che va dai cinque ai venti minuti. >>

CANTALAMESSA: <<Non conosco il dipendente che esce per fare la spesa ma conosco il dipendente che passando davanti alla panetteria compra il pane.>>

Leggo le SIT (pag. 72) : << Chiudiamo gli occhi perché chiediamo sempre di più ai dipendenti>>.

CANTALAMESSA : << **Si confermo , perché che il dipendente vada a prendere il caffè davanti al comune lo vediamo tutti**>>

Credo che il processo possa terminare qui. Noi non siamo la Corte dei Conti. Stiamo valutando il reato di truffa . Ebbene , se il truffato sa, la truffa non c'è. Non c'è artificio, non c'è raggio.

E tanto basterebbe, senza neppure parlare di ingiusto profitto che pure non c'è.

Aggiunge, ancora, la CANTALAMESSA, che conferma le SIT che rileggo (p.69):
<< **Faccio l'esempio della signora FERIOZZI o SILIQUINI che curando i rapporti legati all'apertura e chiusura degli esercizi commerciali o le occupazioni del suolo pubblico escono dall'ufficio per recarsi negli esercizi, rimanendovi sì per servizi personali come la spesa, e che vengono poi trattenute per dare informative e chiarimenti legati all'attività svolta**>>

Come in un front - office trasferito nell'esercizio commerciale .

Dice ancora (pag. 73) che se dovessero stare a riprendere tutti i dipendenti, farebbero solo quello e del resto non controllano neppure quelli che prendono il caffè all'interno dell'edificio comunale davanti alle macchinette.

Del resto, dette circostanze, sono state pure confermate dal segretario comunale dell'epoca, il dott. ANTONINO MINICUCI , nello scritto fatto pervenire . In particolare l'impegno fuori orario, non retribuito, senza timbrare. Ma soprattutto, per quel che interessa qui, il fatto che il meccanismo delle timbrature in uscita non funzionasse bene. Di rilievo anche, a nostro avviso la disciplina della pausa di 15 minuti ogni sei ore di lavoro, che giustifica , in sostanza la pausa caffè.

POSIZIONI IDENTICHE CON DIVERSE SOLUZIONI

Inoltre, come risulta dall' **ALLEGATO A produzioni difesa Feriozzi , contenente COPIA RICHIESTA ARCHIVIAZIONE E DECRETO ARCHIVIAZIONE PER CASI SIMILI**, come del resto confermato da FIORIN, sono state archiviate posizioni simili a quelle delle odierne indagate, anche dal punto di vista del numero delle ore, di assenza . Infatti , chiarito che il percorso da una sede all'altra, era ed è autorizzato, quindi vanno detratte le ore impiegate per farlo, non vi è differenza alcuna .

Basta leggere i primi tre:

“CICCONI , DORINZI e GIULINONI compiono atti minuti quotidiani di acquisto di generi non voluttuari che rappresentano brevi soste nel trasferimento da una sede all'altra , non tali da poter rappresentare un danno effettivo per la P. A. e non frutto di inganni o arbitrii particolarmente significativi”

MA ANCHE ALTRI : **“Specia Rossella ha un coinvolgimento relativo come numero di episodi non tale da poter integrare elementi soggettivi ed oggettivi dell'ascritto reato”**²

² “Piergallini Filippo non ha profitto dalle sue assenze essendo risultato con certezza che utilizzasse le assenze per la cura della coniuge gravemente malata” . MA NON AVEVA LA LEGGE 104! E poi ci sarebbe un limite di ore .

Non vi differenza alcuna , tutto a voler ammettere, con la posizione delle mie assistite. Noi condividiamo tali argomenti, ma ora, chiarito il problema, non avrebbe alcuna ragione una simile disparità di trattamento.

Per tutte queste ragioni non possiamo non chiedere l'assoluzione delle imputate perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

L'atto di disposizione patrimoniale con il quale il soggetto passivo produce un'alterazione del proprio patrimonio a causa della induzione in errore prodotta dagli artifici o raggiri altrui, è qualificato dalla dottrina maggioritaria come elemento che, sebbene non previsto in modo espresso dalla norma, è nondimeno **indispensabile per la configurabilità** della truffa (MANTOVANI, 203; PEDRAZZI, 61). Esso rappresenta il cd. **secondo evento del reato**, quale effetto del primo evento, ossia lo stato di errore, e al contempo causa del terzo evento, l'ingiusto profitto con danno altrui (FIANDACA, MUSCO, 181).

La **concezione economica del danno** patrimoniale sembra essere accolta dalla giurisprudenza dominante, anche a seguito della posizione assunta al riguardo dalle sezioni unite della corte di cassazione, **secondo cui l'elemento del danno deve avere "necessariamente contenuto patrimoniale ed economico"**, consistendo in una **lesione concreta e non soltanto potenziale** che abbia l'effetto di produrre - mediante la cooperazione artificiosa della vittima che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa" (C., S.U., 16.12.1998, sulla quale v.*infra*). Le sezioni semplici si sono espresse in senso conforme a tale orientamento → C., Sez. II, 15.1.2013, n. 18762; ★ C., Sez. II, 17.6.2011; C., Sez. II, 17.6.2003).

Come noto, e già detto, il delitto di truffa aggravata ex art. 640 comma II n. 1 c.p. non sussiste quando *"l'abituale assenza dal lavoro del dipendente pubblico nell'orario di pranzo, senza timbrare il cartellino in uscita e al rientro, **qualora non si fornisca la prova di aver lavorato oltre l'orario stabilito e per un numero di ore esattamente pari a quelle in cui ci si è indebitamente assentati senza timbrare il cartellino**, configura il reato di truffa continuata in danno di ente pubblico"* (Cass. Sez. II pen., 8 marzo 2011 n. 17096).

Quindi, **non potendosi ravvisare quel danno economico** giuridicamente apprezzabile in capo all'amministrazione di appartenenza, non è configurabile il delitto di truffa aggravata

L'elemento psicologico del delitto di truffa è il **dolo generico**.

Il dolo, dovendo coprire ogni elemento della fattispecie, deve vertere anche sulla **patrimonialità del danno** e sulla **ingiustizia del profitto**.

Trattandosi di un elemento normativo della fattispecie, consegue che nel caso in cui il reo si convinca erroneamente di agire per la realizzazione di un proprio diritto o comunque di un interesse anche indirettamente tutelato

dall'ordinamento giuridico, così reputando erroneamente "giusto" il profitto, il dolo non sussiste perché l'agente erra sul fatto che costituisce reato (MANZINI, 733).

Il dolo del delitto di truffa è generico, diretto o indiretto, e ha ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), a nulla rilevando la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno ([C., Sez. II, 21.3-21.6.2012, n. 24645](#))³.

Di recente è stata ribadita poi **la necessità che il dolo copra anche la patrimonialità del danno, ossia che il soggetto preveda e voglia realizzare con la propria condotta un danno a contenuto patrimoniale** ([C., Sez. II, 17.6.2011](#)).

Con osservanza.

Ascoli Piceno , 3 Febbraio 2014

Avv. Mauro Gionni

³ << L'**elemento soggettivo** del delitto di **truffa** è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno).....

Cassazione penale sez. II ,21/03/2012 , 24645 , in Cassazione Penale 2013, 3, 1064 CED Cassazione penale 2012